

<b>Proposta N° 505 / Prot.</b>  <b>Data 29/12/2016</b>		<p style="text-align: right;"><b>Immediata esecuzione</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI  <input type="checkbox"/> NO</p>
--	---	--

## Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### Copia deliberazione della Giunta Municipale

<b>N° 456 del Reg.</b>  <b>Data 29/12/2016</b>	<b>OGGETTO :</b>	PIRRELLO SALVATORE/COMUNE DI ALCAMO, AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO ALLA COMUNICAZIONE DI PREVENTIVA IPOTECA N. 29976201600001188 RELATIVA A TARSU ANNI DAL 2001 AL 2011, E NOMINA LEGALE AVV. GIOVANNA MISTRETTA E AVV. SILVANA MARIA CALVARUSO.
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>  <b>Bilancio _____</b>  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	<b>Sindaco</b> Surdi Domenico	X	
2)	<b>Vice Sindaco</b> Scurto Roberto	X	
3)	<b>Assessore</b> Russo Roberto	X	
4)	<b>Assessore</b> Butera Fabio	X	
5)	<b>Assessore</b> Di Giovanni Lorella	X	
6)	<b>Assessore</b> Saverino Nadia		X

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

*Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Pirrello Salvatore/Comune di Alcamo, autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso ricorso alla comunicazione di preventiva ipoteca n. 29976201600001188 relativa a TARSU anni dal 2001 al 2011, e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana Maria Calvaruso.", attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni*

Il sig. Pirrello Salvatore ha fatto ricorso avverso la comunicazione di preventiva ipoteca n. 29976201600001188 notificata in data 26/06/2016 dal Concessionario della Riscossione Sicilia S.p.A. di Trapani relativo a diverse cartelle di pagamento fra cui alcune riferentesi al mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti e quindi anche nei confronti del Comune di Alcamo nella qualità di ente impositore.

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di preventiva ipoteca che, nell'ambito della procedura di riscossione coattiva costituisce atto successivo alla notifica delle cartelle di pagamento.

Come tale, il ricorso può essere proposto per vizi propri della comunicazione di preventiva ipoteca, nessuna responsabilità in questa vicenda può essere addossata al Comune e pertanto, difettando ogni e qualsivoglia legittimazione passiva, si chiede alla Commissione Provinciale Tributaria l'estromissione dal procedimento.

#### PROPONE DI DELIBERARE

- Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, ad intervenire nel ricorso proposto dal Sig. Pirrello Salvatore avverso la comunicazione di preventiva ipoteca;
- Di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta e l'Avv. Silvana Maria Calvaruso, conferendo alle stesse ogni più ampio mandato di legge sia unitamente che disgiuntamente;
- La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all'unanimità per alzata e seduta;
- Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91.

Il Responsabile del Procedimento V/Dirigente  
F.to *Dott. Fabio Randazzo*

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione; Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Pirrello Salvatore/Comune di Alcamo, autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso ricorso alla comunicazione di preventiva ipoteca n. 29976201600001188 relativa a TARSU anni dal 2001 al 2011, e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana Maria Calvaruso."

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

## D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto “Pirrello Salvatore/Comune di Alcamo, autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso ricorso alla comunicazione di preventiva ipoteca n. 29976201600001188 relativa a TARSU anni dal 2001 al 2011, e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana Maria Calvaruso.”

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;  
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

## D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Pirrello Salvatore/Comune di Alcamo, autorizzazione alla costituzione in giudizio avverso ricorso alla comunicazione di preventiva ipoteca n. 29976201600001188 relativa a TARSU anni dal 2001 al 2011, e nomina legale Avv. Giovanna Mistretta e Avv. Silvana Maria Calvaruso.”

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

Il sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l’Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 28/12/2016

Il Dirigente l’Avvocatura Comunale  
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Avv. Silvana Maria Calvaruso

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 29/12/2016

Il Dirigente di Settore  
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

**IL SINDACO**  
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Ing. Roberto Russo

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.4071

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 30/12/2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line  
F.to Artale Alessandra

Il Segretario Generale  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 30/12/2016

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2016

- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 29/12/2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

**E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.**

Alcamo li30/12/2016

F.to Giovanna Nicastrì

Il Segretario Generale  
Assegnata al Settore  
Prot. n.  
del  
CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO



Copia  
Notifica

COMMISIONE TRIBUTARIA Prot. n. 50762 del 27 OTT. 2016  
Assegnata al Settore  
CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
27 OTT. 2016  
Il Segretario Generale

PROVINCIALE DI TRAPANI

E

SPETT.LE AGENZIA DELLE ENTRATE

\*\*\*

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA

AMMINISTRATIVA

E

CON ISTANZA EX ART. 47, D. LGS.VO N. 546/92

DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI

E

CON ISTANZA EX ART. 33, D. LGS.VO N. 546/92

DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

\*\*\*

Il Sig. SALVATORE PIRRELLO, nato ad Alcamo il 26.03.1950, ed ivi residente in C.so Generale dei Medici/P3, n.72 (C.F.: PRR SVT50C A176C), rappresentato e difeso, dall'Avv. Paolo Viscò, (C.F.:VSC PLA 82B04 I851K -- n. fax 0924 1916848 -- email: [paolovisco82@gmail.com](mailto:paolovisco82@gmail.com)) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in Alcamo, Via G. Amendola, n. 59, come da mandato in calce al presente atto

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**RISCOSSIONE SICILIA SPA DI TRAPANI**, in persona del suo **legale rappresentante** **pro-tempore**,  
CITTA' DI ALCAMO L.R. 10/1991

legale rappresentante *pro-tempore*;

**COMUNE DI ALCAMO, UFFICIO TRIBUTI**, in persona dell'Ill.mo

Sindaco *pro-tempore*;

**DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIE DELLE ENTRATE DI**

**TRAPANI**, in persona del Direttore *pro-tempore*;

**RESISTENTI**

**premesse**

- 1) che il Sig. Pirrello ricevette in notifica in data 26.06.2016, da parte del Concessionario della Riscossione, comunicazione di preventiva ipoteca n. **29976201600001188**, asseritamente redatta sulla base delle cartelle di pagamento recanti i nn.

29920030006181537/000;	29920030016578432/000;
29920030023716683/000;	29920030029531009/000;
29920031001849847/000; ✓	29920040002029268/000;
29920040002029369/000;	29920040015558748/000;
29920040028875641/000; ✓	29920040035611366/000;
29920040040379741/000;	29920050008063739/000;
29920050012691200/000;	29920050022636536/000;
29920050024431840/000; ✓	29920060004204828/000;
29920060015278292/000;	29920060017524953/000;
29920060023134570/000;	29920060023134570/000;
29920070018142473/000;	2992007002563808/000;
29920070026918542/000;	29920080001883834/000;
29920080009574227/000;	29920080020974916/000;
29920080029003644/000;	29920080031357251/000;

2992009000175778/000;	29920090001757758/000;
29920090006161312/000;	29920090010644417/000;
29920090015817742/000;	29920090017756081/000;
29920090022810938/000;	29920090023710311/000; ✓
29920090024778591/000;	29920100001697287/000;
29920100016986790/000; ✓	29920100021273585/000;
29920100022793634/000;	29920100024017800/000;
29920100028363122/000; ✓	29920100033614584/000;
29920110003703444/000;	29920110006471107/000;
29920110011037710/000;	29920110016146743/000;
29920110017686192/000;	29920120001549362/000;
29920120009256436/000;	29920120015425770/000;
29920120016864745/000; ✓	29920120022924103/000;
29920130001721702/000;	29920130019372690/000;
29920130023464387/001;	29920130024349511/000;
29920140001376062/000;	29920140011979476/000;
29920140013220323/000;	29920140020331785/000; ✓
29920150003990759/000;	29920150011269255/000;
29920150014719222/001;	59920120000566280/000;
59920120002974172/000;	59920130000865681/000;
59920130002081355/000;	5992014000468289/000;
59920140001543857/000; 59920150001948386/001 ( <b>doc. n. 1</b> );	

2) che, in particolare, con le cartelle nn. 29920030006181537/000;  
29920030016578432/000; 29920030023716683/000;

29920030029531009/000; 29920031001849847/000;  
29920040002029369/000; 29920040015558748/000;  
29920040028875641/000; 29920050008063739/000;  
29920050012691200/000; 29920050024431840/000;  
29920060004204828/000; 29920060015278292/000;  
29920060017524953/000; 29920060023134570/000;  
29920070018142473/000; 2992007002563808/000;  
29920080009574227/000; 29920080020974916/000;  
29920080031357251/000; 2992009000175778/000;  
29920090006161312/000; 29920090017756081/000;  
29920090023710311/000; 29920100001697287/000;  
29920100016986790/000; 29920100021273585/000;  
29920100022793634/000; 2992010028363122/000;  
29920110003703444/000; 29920110006471107/000;  
29920110011037710/000; 29920110016146743/000;  
29920110017686192/000; 29920120001549362/000;  
29920120009256436/000; 29920120015425770/000;  
29920120016864745/000; 29920120022924103/000;  
29920130001721702/000; 29920130019372690/000;  
29920130023464387/001; 29920130024349511/000;  
29920140001376062/000; 29920140011979476/000;  
29920140013220323/000; 29920140020331785/000;  
29920150003990759/000; 29920150011269255/000;  
29920150014719222/001, la Riscossione Sicilia Spa pretendeva

dall'odierno attore la corresponsione della somma di € 82.643,50 per l'asserito mancato pagamento di una serie di tributi quali IVA; IRPEF; IRAP; IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ; TARSU; REGISTRO; CANONE ABBONAMENTO RADIO AUDIZIONI; ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO; INTERESSI E SPESE;

- 3) che tale cartelle non sono mai state notificate al contribuente;
- 4) che, in ogni caso, la comunicazione di preventiva ipoteca notificata dall'agente riscossore risulta essere affetta da vizi di nullità;
- 5) che ciò premesso il Sig. Pirrello , come sopra rappresentato e difeso

#### **propone opposizione**

in questa sede, alle cartelle di pagamento indicate al punto n. 2) della premessa ed alla comunicazione di preventiva ipoteca n. 29976201600001188 (doc. n. 1) per i seguenti

#### **MOTIVI**

##### **1) Illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per difetto e/o carenza di motivazione e di prova**

In via preliminare, si eccepisce l'illegittimità della comunicazione preventiva impugnata per difetto assoluto di motivazione.

In base ai precetti normativi generali (art. 3, l. n. 241/90 e art. 7, l. 212/2000) e specifici (art. 6, d. lgs. n. 32 del 2001) l'Agente della riscossione così come anche l'Amministrazione Finanziaria e le amministrazioni comunali, hanno l'onere di enunciare negli atti

impositivi emanati, gli elementi costitutivi o giustificativi della propria pretesa fiscale, ossia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui gli stessi atti si fondano, onde consentire al contribuente l'esercizio legittimo della difesa.

Al riguardo, la Suprema Corte con la sentenza n. 4777/2013 – analizzando le regole vigenti ai fini della comunicazione preventiva di ipoteca effettuata dall'Ente della Riscossione ex art. 77 D.P.R. 602/73 – ha stabilito che la validità, nonché l'efficacia della stessa ipoteca è subordinata al rispetto sia del principio di legalità, tramite stretta osservanza delle procedure stabilite, sia degli “*adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di far valere all'esecutato di far valere le sue ragioni*”.

Ciò detto, si precisa che la comunicazione preventiva di ipoteca, stante la disposizione novellata di cui all'art. 77 D.P.R. 602/1973, deve essere adeguatamente motivata e, segnatamente, deve recare l'indicazione della data di iscrizione, le informazioni relative alle cartelle di pagamento interessate, gli Enti impositori, i ruoli, il debito residuo, i dati relativi alle unità immobiliari sottoposti a misura oltre che gli elementi indispensabili a verificare che l'ipoteca sia stata iscritta per un importo pari al doppio del credito per il quale si procede, nella specie, **il valore catastale degli immobili**, così come previsto dall'art. 77 comma I, D.P.R. n. 602/1973; in mancanza, l'atto è illegittimo e va annullato (**Comm. Trib. Prov. Torino, n. 95/2008**).

Pertanto, l'Agente per la Riscossione è tenuto ad inviare al debitore una comunicazione nella quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari per l'individuazione del debito iscritto a ruolo a fronte del quale si è provveduto a notificare l'atto impugnato.

Tale indicazione è necessaria al fine di valutare la congruità del valore del bene.

In altre parole, il contribuente deve essere nelle condizioni di poter accertare, mediante il confronto con la rendita catastale degli immobili oggetto di aggressione, che la comunicazione preventiva di ipoteca notificatagli, sia limitata a garantire il doppio del credito ed eventualmente opporsi nel caso in cui gli immobili presi a base del credito superino di numero e di valore il necessario "*quantum*" previsto dall'art. 77, D.P.R. 602/1973.

Orbene, nel caso di specie, la comunicazione preventiva impugnata risulta essere assolutamente illegittima, considerato che nella stessa viene indicato solo l'importo richiesto: manca di tutte le indicazioni necessarie a porre il contribuente nella posizione di poter contraddire la somma richiesta e quindi di poter esercitare adeguatamente il proprio diritto alla difesa.

Si eccepisce altresì l'illegittimità della comunicazione preventiva impugnata per assoluto difetto di prova.

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto del contribuente (l. n. 212/2000) se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo dev'essere allegato all'atto che lo richiama, con la conseguenza che viola tale disposto e va

annullata la comunicazione di iscrizione di ipoteca rilasciata all'Ufficio del Territorio (**Comm. Trib. Prov. Torino, n. 95/2008**).

Inoltre, l'art. 6, l. 212/2000 pone in capo all'amministrazione l'onere di informare il contribuente, di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza, che possa comportare l'irrogazione di una sanzione o l'emaneazione dell'atto.

Gli atti intermedi, ed in particolare l'avviso di accertamento e le cartelle di pagamento, rivestono un insindacabile ruolo in tutti quei casi in cui il legislatore non ha previsto la partecipazione del contribuente alla fase procedimentale, spostando nel tempo l'instaurazione del contraddittorio. Tuttavia, qualora *medio tempore* emergano atti idonei ad incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto passivo, questi devono essere portati a conoscenza di quest'ultimo, e laddove ciò non accada, tali atti devono essere allegati all'atto finale, ed in ogni caso, seppur sinteticamente, motivati, senza che possa sussistere motivazione "*per relationem*" di atti sconosciuti.

A rigore, nel caso di specie, pur risultando il riferimento agli atti presupposti, *rectius* alle cartelle di pagamento, tuttavia manca la relativa allegazione delle stesse, con la conseguenza che la comunicazione preventiva di ipoteca notificata al contribuente senza l'allegazione degli atti prodromici richiamati deve ritenersi carente in punto di motivazione con un'evidente compressione del diritto di difesa dello stesso, destinatario di un atto asettico, privo di riferimenti minimi.

A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. **1825/2010** ha affermato che non è sufficiente che il documento richiamato sia conoscibile dal contribuente, ma è necessario che gli atti cui si rinvia “siano allegati o comunicati al contribuente”.

Si ricorda che l'obbligo di motivazione dell'atto persegue lo scopo di consentire al contribuente di conoscere la pretesa e poter valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione contestando efficacemente l'“*an*” ed il “*quantum*”.

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente, ma anche in modo determinato e chiaro permettendo al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. La violazione di detti principi, come accade nel caso di specie in cui il singolo foglio di cui si compone l'intimazione di pagamento non indica gli elementi essenziali per la conoscenza della pretesa, comporta l'illegittimità dell'atto stesso (**G.d.P. Paternò 30 maggio 2014**).

Il ricordato principio è stato affermato dalla giurisprudenza di merito, la quale ha ricordato che in mancanza di una ricostruzione puntuale del dovuto all'interno dell'atto con il quale si richiede il pagamento, la pretesa da parte dell'Amministrazione non può considerarsi idonea, in quanto in tale ipotesi risulta difficile ovvero impossibile procedere ad una difesa da parte del contribuente (**Comm. Trib. Reg. Puglia n. 1168/2014**).

Inoltre, non è inutile ricordare che l'Ente impositore, così come l'Agente della Riscossione che per esso agisce, nel rispetto dell'art. 97 della

Costituzione e dei principi di lealtà e buona fede sanciti dallo Statuto del Contribuente, nella veste riconosciutagli, è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 dello Statuto del Contribuente, al fine di garantire che quest'ultimo abbia l'effettiva conoscenza degli atti a lui diretti anche mediante la concreta allegazione degli atti presupposti e soprattutto con adeguata informazione e motivazione (**Cass. 22500/2012**).

La necessità della motivazione, della prova ha lo scopo di garantire un effettivo contraddittorio tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria e/o concessionario delegato alla riscossione riconosciuto immanente della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. **19667/2014**.

Da ciò, l'illegittimità della preventiva comunicazione di ipoteca impugnata.

\*

## **2) Illegittimità dell'atto impugnato per violazione di legge**

Si eccepisce l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per violazione di legge.

Nel caso di specie, la comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata risulta essere illegittima in quanto l'esecuzione è stata avviata decorso oltre un anno dalla presente notifica delle cartelle esattoriali (ribadendo comunque che giammai le cartelle sono state notificate al ricorrente), senza che sia stata preventivamente notificata l'intimazione di pagamento al ricorrente e ciò in violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973.

A rigore, ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 è previsto che: *“Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”*.

Stante il tono letterale della norma *de quo*, sebbene la disposizione in esame faccia espresso riferimento all'espropriazione forzata e non anche agli atti preordinati all'esecuzione (come ad esempio il fermo amministrativo o l'iscrizione ipotecaria) occorre rilevare che l'iscrizione ipotecaria non è una mera misura cautelare e quindi un atto fine a se stesso, ma essa si configura come un atto strumentale e preordinato alla successiva esecuzione forzata (*cf. Cass. SS. UU. n. 5771/2012; Cass. SS. UU. n. 2053/2006*).

Ne deriva che il principio fissato dall'art. 50, comma 2, circa i presupposti per iniziare l'esecuzione forzata, risulta essere applicabile anche all'iscrizione ipotecaria che, quindi, può essere operata solo dopo che siano decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento; tuttavia qualora l'espropriazione non sia iniziata entro l'anno dalla notifica della cartella di pagamento l'espropriazione stessa dovrà

essere preceduta dalla preventiva notifica di un avviso ad adempiere  
**(Cass. 20931/2011).**

Quanto appena sostenuto, trova conferma, oltre che nel dettato normativo, anche in un recente orientamento della Suprema Corte, che più volte chiamata a pronunciarsi in tale materia ha da ultimo affermato che *“qualora sia trascorso oltre un anno dalla presunta notifica di tutte le cartelle esattoriali, l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica di tutte le cartelle esattoriali, l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione al contribuente di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 è nulla poiché emessa in violazione dell'obbligo che incombe sull'Agente della Riscossione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”*. **(Cass. 25561/2014).**

In particolare, gli ermellini, in tale occasione hanno avuto modo di confermare e specificare ulteriormente, il principio già sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui l'iscrizione di ipoteca non preceduta da un preavviso viola il principio generale del contraddittorio che coinvolge qualsiasi procedimento amministrativo tributario **(Cass. 19668/2014)**.

Da ciò la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per violazione di legge.

\*

### **3) Infondatezza della pretesa della Riscossione Sicilia Spa**

La pretesa creditoria avanzata dall'agente di riscossione risulta infondata, non avendo il comparente mai ricevuto in notifica le cartelle esattoriali dell'amministrazione finanziaria ed i relativi atti intermedi.

Di tali atti il Sig. Pirrello ha appreso l'esistenza solo al momento di ricevere l'avviso impugnato, senza peraltro poterne esaminare il contenuto, né verificare se gli stessi facciano o meno seguito a verbali di accertamento a loro volta legittimi e/o correttamente notificati.

L'odierno attore pertanto si oppone fermamente alla domanda di pagamento avversaria ed anzi, non avendo potuto prendere visione delle suindicate cartelle, né degli atti antecedenti alle stesse, contesta e disconosce prudenzialmente ogni credito asseritamente avanzato, a fronte di esse, dalla Riscossione Sicilia Spa, dalla Amministrazione Finanziaria - Agenzia delle Entrate di Trapani e comunque da qualsiasi altro soggetto.

\*

### **4) Inesistenza della notifica del preavviso di ipoteca**

Già ad una superficiale analisi della comunicazione di preventiva ipoteca pervenuta all'odierno attore non può non rilevarsi come la notifica della stessa sia affetta da vizi di nullità.

Invero, per tale procedimento l'Agente riscossore ha provveduto autonomamente e direttamente, a mezzo dell'invio di raccomandata ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 602/1973, senza il rispetto delle formalità previste alla l. 890/1982 che impongono, invece, la necessaria presenza

dell'agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale, messo notificatore e agente della riscossione).

Il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito infatti è concorde nel ritenere che *“deve ritenersi illegittima giuridicamente inesistente la notificazione dell'atto di comunicazione dell'adozione di una misura cautelare (nella specie, iscrizione ipotecaria) che l'agente della riscossione ha direttamente notificato al contribuente ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell'agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate per la stesura della relazione di notifica dalla legge n. 890/1982. Tale situazione integra una vera e propria giuridica inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. solo per i casi di nullità degli atti processuali (Cass. Ord. n. 13278/2013; conf. Comm. Trib. Prov. Parma, n. 670/2014; conf. Comm. Trib. Prov. Lecce, n. 909/2009); dunque, “solo gli Ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati possono avvalersi della notificazione a mezzo posta, dovendosi escludere la notifica diretta ad opera dell'Agente della riscossione. Sono, pertanto, illegittime le notificazioni eseguite direttamente dall'Agente della Riscossione senza l'intermediazione dell'ufficiale della riscossione o di altri soggetti preventivamente individuati ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 112/99” (cfr. Cass. Ord. n. 13278/2013; conf. Comm. Trib. Prov. Pescara n. 743/2010).*

Da quanto sopra, emerge in tutta evidenza l'inesistenza della notifica della comunicazione di preventiva ipoteca n. **29976201600001188** (doc. n. 1) al Sig. Pirrello.

\*

### **5) Prescrizione dei crediti azionati**

Considerato che l'odierno atto impugnato rappresenta il primo atto portato a conoscenza del contribuente, nel merito, in punto di fatto e di diritto si eccepisce la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale e la decadenza del credito vantato dalle parti resistenti, tenuto conto dell'arco temporale decorso tra fatto impositivo e notifica dell'atto opposto.

Invero, con riguardo a molte cartelle di pagamento contenute nell'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, anche laddove venisse provata la regolarità della notifica da parte dell'ente Riscossione, comunque, dalla data della presunta notifica delle cartelle e la data della notifica dell'atto impugnato, sarebbero ugualmente decorsi i termini di legge per le richieste di pagamento.

Con specifico riferimento alle pretese sulle seguenti cartelle di pagamento:

29920030006181537/000;	29920030016578432/000;
29920030023716683/000;	29920030029531009/000;
29920031001849847/000;	29920040002029369/000;
29920040015558748/000;	29920040028875641/000;
29920050008063739/000;	29920050012691200/000;
29920050024431840/000;	29920060004204828/000;

29920060015278292/000; 29920060017524953/000;  
29920060023134570/000; 29920070018142473/000;  
2992007002563808/000; 29920080009574227/000;  
29920080020974916/000; 29920080031357251/000;  
2992009000175778/000; 29920090006161312/000;  
29920090017756081/000; 29920090023710311/000;  
29920100001697287/000; 29920100016986790/000;  
29920100021273585/000; 29920100022793634/000;  
2992010028363122/000; 29920110003703444/000;  
29920110006471107/000; 29920110011037710/000;  
29920110016146743/000; 29920110017686192/000;  
29920120001549362/000; 29920120009256436/000;  
29920120015425770/000; 29920120016864745/000;  
29920120022924103/000; 29920130001721702/000;  
29920130019372690/000; 29920130023464387/001;  
29920130024349511/000; 29920140001376062/000;  
29920140011979476/000; 29920140013220323/000;  
29920140020331785/000;

considerato che tali cartelle, presupposto dell'atto impugnato, non sono state mai notificate al contribuente, trattandosi di atti relativi alla riscossione di **IVA; IRPEF; IRAP; IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ; TARSU; REGISTRO; CANONE ABBONAMENTO RADIO AUDIZIONI; ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO; INTERESSI E SPESE**, relative agli

anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 è certo che sia decorso il termine di decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973, con la conseguenza che nessuna richiesta impositiva può essere più avanzata.

Pertanto, fermo restando il difetto di notifica, anche qualora si volesse considerare avvenuta la notifica, con riguardo alle seguenti cartelle:

29920030016578432/000;	29920031001849847/000;
29920040002029369/000;	29920040028875641/000;
29920050024431840/000;	29920060004204828/000;
29920060015278292/000;	29920070018142473/000;
29920080020974916/000;	29920090017756081/000;
29920100016986790/000;	29920100021273585/000;
29920110006471107/000;	29920110011037710/000;
29920120015425770/000;	29920130019372690/000;
29920140013220323/000;	

è certo che tra detta data e quella di notifica dell'atto impugnato (26.07.16) sono decorsi i termini di prescrizione e/o decadenza previsti dalla legge.

\*

#### **6) Illegittima richiesta degli interessi di mora e dell'aggio**

Con riferimento agli interessi di mora si eccepisce l'errata applicazione dell'art. 30 D.P.R. 602/1973 oggi sostituito dall'art. 14, d lgs. 46/99.

La norma stabiliva come *“sulle somme iscritte a ruolo si applicano a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento e fino alla data*

*del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.*

Ora si precisa che dal 2000 fino al 2009 il tasso degli interessi di mora imposto dal fisco italiano ai contribuenti in ritardo col pagamento delle tasse è rimasto immobile, trasformato, in pratica in tasso fisso a vantaggio del fisco. Il 28.07.2000 un decreto direttoriale (Dir. Generale dipartimento Entrate) ha determinato nella misura del 8,4% (5,4% + 3% per sanzioni) gli interessi di mora per ritardato pagamento. Sebbene la legge stabilisse espressamente che tale saggio dovesse essere aggiornato ogni dodici mesi, tuttavia ciò non è avvenuto e lo stesso tasso di riferimento, un tempo chiamato tasso ufficiale di sconto, dal 2000 è stato sempre inferiore al 5,4% ed in alcuni momenti non di decimali di punto, ma addirittura di alcuni punti percentuali (3,4 nel mese di agosto 2003, 2,4 nel mese di agosto 2006, 1,6 nel mese di marzo 2007, 1,4 dal 2008). Successivamente con Provv. 4 settembre 2009, prot. N, 124741 il tasso di interesse di mora è stato rideterminato al 6,83%, poi, con Provv. 7 settembre 2010 al 5,76% ed ancora al 5,024% dal 2011, al 4,55 dal 2012, al 5,23% dal 2013 e al 5,14% dal primo maggio 2014.

Quanto detto, a parere della difesa, ha determinato che al contribuente in ritardo con il pagamento è stato calcolato fino al 2009 un tasso di interesse di mora dello 8,4% fisso e successivamente comunque contrario alla ratio della norma citata.

Infatti, in assenza di regolamentazione e di aggiornamento annuale del Decreto Ministeriale, l'unico interesse che può essere allegato è quello legale con la conseguenza che il Giudice adito, avendone espresso potere *ex art. 7, co.5, d. lgs. 546/92*, deve procedere, sull'apposita richiesta di parte ricorrente, a disapplicare il decreto ministeriale del 28.07.2000 e i successivi ulteriori provvedimenti direttoriali che, per legge, non possono ammettere una deroga alle modalità dei tassi di interessi moratori stabiliti dall'art. 30, D.P.R. 602/1973.

Si contesta, altresì, la legittimità dell'aggio di riscossione portato dall'atto impugnato e delle cartelle di pagamento presupposte.

Si premette che con ordinanza n. 41/2013 la CTP di Latina ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee al fine di ottenere una pronuncia, interpretativa del diritto comunitario, in merito alla compatibilità del compenso nella misura del 9%, stabilito dall'art. 17, d. lgs. n. 112/ 1999, anteriormente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 201/2011.

Inoltre, è stato chiesto se l'aggio del 9% costituisca aiuto di Stato incompatibile con il mercato unico dei compensi di riscossione e con il diritto comunitario ai sensi dell'art. 107 del T.F.U.E.

Ora, l'art. 17, comma 1, d. lgs. n. 112/99, così come modificato dal d.l. n. 185/2008, stabilisce che l'attività dei concessionari è remunerata con un aggio pari al 9% delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora, che è a carico del debitore; in misura pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo nell'ipotesi di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica

della cartella, integralmente, nell'ipotesi di mancato pagamento. Nello specifico, l'aggio è, quindi, il compenso che spetta per legge all'agente della riscossione per l'attività di recupero delle somme a questo affidate. L'aggio ha, in concreto, natura tributaria e consiste in un'integrazione del tributo iscritto a ruolo.

Esistono recenti interventi giurisdizionali (**Comm. Trib. Prov. Torino, ordinanza n. 147/10/12; Comm. Trib. Prov. Roma, ordinanza n. 40/2013**) ove era stata sollevata l'eccezione di incostituzionalità di tale compenso per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (principio di buon andamento della pubblica amministrazione), altri interventi (**Comm. Trib. Prov. Treviso, n. 84/12**) ove era stato statuito che l'aggio di riscossione fosse da considerarsi illegittimo laddove l'agente della riscossione non provasse l'effettiva attività svolta al fine di recupero delle imposte.

La Consulta con ordinanza 147/15 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione escludendo l'incostituzionalità dell'aggio perché la legge riguarda la riscossione e non l'accertamento.

Senonché le Commissioni Tributarie Provinciali di Milano e Roma.

La prima ritiene che il compenso di riscossione (aggio) richiesto nella cartella di pagamento sia illegittimo.

Invero, la misura della remunerazione non risulta vincolata all'esercizio di specifiche attività da parte dell'agente della riscossione, come sarebbe ragionevole, ma unicamente della somma iscritta a ruolo. Questa è la prima doglianza della commissione di Milano (26 novembre 2015, in Gazzetta il 27 aprile 2016). Viene inoltre rilevata la retroattività poiché la norma si

applica anche a fatti precedenti l'entrata in vigore della normativa in questione (3 ottobre 2006) introdotta dall'articolo 2 del DI 262/06.

La commissione ritiene che debba operare il principio della irretroattività delle norme che introducono pene più gravi per i contribuenti, i quali si trovano in balia del mero arbitrio dell'amministrazione finanziaria in grado di invadere unilateralmente sulla misura dell'aggio in dipendenza del momento della notificazione della intimazione di pagamento.

La Commissione Tributaria di Roma, poi, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale (7 luglio 2014, in Gazzetta il 13 aprile 2016), dell'articolo 17 citato, laddove pone a carico del contribuente l'onere di corrispondere l'intero aggio della riscossione determinato in misura proporzionale dell'imposta iscritta a ruolo, senza tener conto del costo sostenuto dal concessionario per la riscossione. Si riporta in capo al contribuente un onere proprio dell'erario. Difatti l'aggio costituisce la remunerazione per l'attività svolta dal concessionario, attiene al rapporto tra ente impositore e concessionario del servizio e non può essere addossato al contribuente che è un soggetto estraneo a tale rapporto.

Nell'attesa della nuova pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, si rileva come con il decreto del fare, insieme al riordino del servizio di riscossione, sia stata prevista l'abolizione dell'aggio a partire dal 30 settembre 2013

Per tutto quanto detto e per quant'altro se del caso sarà allegato e dedotto nei modi e termini di legge, piaccia a codesta On.le Commissione tributaria di Trapani accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

**in via preliminare:** sospendere gli effetti della opposta preventiva comunicazione di ipoteca attesa la sussistenza dei presupposti di legge di cui in ricorso *ex art. 47, d. lgs. 546/92*;

**nel merito, in tesi:** dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, e/o comunque annullare e/o dichiarare inefficace lo stesso per i motivi indicati in epigrafe;

**in subordine, nel merito:** per l'effetto, annullare la richiesta portata dalle cartelle di pagamento *de quo* per intervenuta prescrizione/decadenza di parte resistente del potere impositivo in quanto mai notificate;

**in ulteriore subordine, nel merito:** dichiarare ed annullare i ruoli portati dalle cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione e/o decadenza tra la presunta notifica delle cartelle e l'atto impugnato;

**in ulteriore subordine, nel merito:** dichiarare l'illegittimità degli interessi di mora applicati con i decreti ministeriali o decreti direttoriali e per l'effetto disapplicarne il contenuto e l'uso confidando nei poteri previsti dall'art. 7, comma 5, d. lgs. 546/92;

**in ulteriore subordine, nel merito:** dichiarare l'illegittimità dell'aggio esattoriale come richiesto;

**in ogni caso:** condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite *ex art. 15 d. lgs. 546/92*.

### In via istruttoria

si produce in copia:

1) comunicazione di preventiva ipoteca n. **29976201600001188**;


\*

Si chiede che la presente controversia venga discussa in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, co. 1, d. lgs. 546/92.

Alcamo, addì 21.10.2016

Con osservanza

Avv. Paolo Viscò



Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è di € **41.434,28**

Avv. Paolo Viscò



## PROCURA AD LITEM

Conferisco all'Avv. Paolo Viscò, ampio mandato a rappresentarmi ed assistermi nel presente giudizio ed in tutte le fasi successive, merito compresa, anche in appello, esecuzione, opposizione, con facoltà di farsi sostituire e nominare altri avvocati, proporre domande riconvenzionali, deferire giuramenti decisori, citare terzi in causa, rinunciare agli atti del giudizio, accettare la rinuncia, transigere, procedere alla conciliazione, ad incassi ed a quietanzare, intimare sfratti e licenze ed estinguere procedure.


Secondo quanto disposto dell'art. 23 del d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, presa integrale conoscenza della relativa informativa, si autorizza il suddetto legale, nonché i collaboratori ed i sostituti d'udienza, al trattamento di tutti i dati sensibili acquisiti per lo svolgimento dell'attività professionale e ritenuti utili per l'espletamento del presente incarico. Il tutto con promessa di rato e valido agli obblighi di legge del loro operato e quello dei loro sostituti. Eleggo domicilio in Alcamo presso il suo studio sito in Alcamo nella Via Giovanni Amendola n. 59.



E' autentica la firma

Alcamo li, 21.10.2016

Avv. Paolo Viscò



**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno ..... il mese ..... il giorno .....  
in ....., a richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale  
Giudiziario, addetto all'Uff. Giud. della C.A. Di Trapani, ho  
notificato l'atto che precede a **RISCOSSIONE SICILIA SPA DI  
TRAPANI**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*,  
con sede in Trapani Piazza XXI Aprile, n. 1, ivi consegnandone  
copia a mani di:

**TRAPANI**  
**AG. PROT. 2016**

**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno 2016..... il mese Ottobre..... il giorno 24.....  
in Alcamo....., a richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale  
Giudiziario, addetto all'Uff. Giud. della C.A. Di Trapani, ho  
notificato l'atto che precede al **COMUNE DI ALCAMO -  
UFFICIO TRIBUTI**, in persona dell'Ill.mo Sindaco *pro-tempore*,  
con sede in Alcamo, Piazza Ciullo, n. 30, ivi consegnandone copia a  
mani di: mezzo servizio postale con ricev. AR

RP

24 OTT. 2016

**ALEO LILIANA**  
**UFFICIALE GIUDIZIARIO**  
**TRIBUNALE DI TRAPANI**

**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno ..... il mese ..... il giorno .....  
in ....., a richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale  
Giudiziario, addetto all'Uff. Giud. della C.A. Di Trapani, ho  
notificato l'atto che precede alla **DIREZIONE PROVINCIALE  
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI**, in persona del  
suo Direttore legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in  
Trapani, Via Francesco Manzo, n. 8, ivi consegnandone copia a  
mani di: